

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CATANIA**

QUARTA SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariano

Presidente

dott. Fabio Letterio Ciraolo

Giudice

dott. Lucia De Bernardin

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **6715/2020**

**PROMOSSA DA**

, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo

Telematico; rappresentato e difeso dall'avv.

**ATTORE**

**CONTRO**

(C.F. \_\_\_\_\_), domiciliato in \_\_\_\_\_  
rappresentato e difeso dall'avv. GIUSTOLISI GIACOMO giusta procura in atti.

CONVENUTO

## CONCISA ESPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente procedimento ha ad oggetto l'insinuazione tardiva al passivo del fallimento \_\_\_\_\_ proposta \_\_\_\_\_ per l'importo di euro 1.308.164,67 in via privilegiata. A fondamento della propria istanza di ammissione, parte attrice rappresenta l'intervenuta revoca delle agevolazioni concesse alla ditta ora fallita ai sensi della legge 662 del 1996.

Parte attrice ha prodotto sostegno della propria istanza:

- i. 1. Provvedimento di revoca delle agevolazioni DD n. 2912 del 20.7.2015;
- ii. 2. Nota prot. 68858 del 18.9.2015;
- iii. 3. Nota prot. 27944 del 3.2.2020;
- iv. 4. Nota pec del 3.2.2020.

Disposto il passaggio alla fase contenziosa, la curatela opposta si è tempestivamente costituita in giudizio deducendo l'intervenuta prescrizione del credito. Nel corso del giudizio, istruito documentalmente, il \_\_\_\_\_ nulla ha dedotto in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata.

Preliminare al vaglio circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al passivo del Ministero istante è la verifica della eventuale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata.

Ora, in punto di diritto, deve rammentarsi che -per giurisprudenza di legittimità da considerarsi pacifica- l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, sulla

base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo (Cass. Sez. Un., 27 luglio 2005, n. 15661).

Tuttavia, il potere di rilevazione d'ufficio del giudice deve essere esercitato -come avviene in ogni caso di esercizio di poteri officiosi - sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, nonché di fatti anch'essi ritualmente acquisiti al contraddittorio, e nel rispetto del principio della tempestività di allegazione della sopravvenienza, che impone la regolare e tempestiva acquisizione degli elementi probatori e documentali nel momento difensivo successivo a quello in cui è stata sollevata l'eccezione di prescrizione (cfr. in tema: Cass. Sez. Lav., 13 giugno 2007, n. 13783; Cass. Sez. lav., 16 maggio 2008, n. 12401; Cass. Sez. Lav., 30 gennaio 2006, n. 2035).

Ne consegue che, a fronte di una eccezione di prescrizione, colui nei cui confronti viene sollevata non ha l'onere di proporre una controeccezione di interruzione della prescrizione, ma di allegare e provare la sussistenza dell'atto interruttivo, qualora detta prova non risulti già acquisita, nel primo passaggio processuale successivo alla formulazione dell'eccezione di prescrizione (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 12/08/2009, n.18250)

Sempre in punto di diritto -con particolare riferimento al *dies a quo* di decorso del termine di prescrizione ex art. 2935 cc in relazione alla fattispecie oggetto di causa-, appare utile ricordare che - per pacifica giurisprudenza di legittimità- la revoca del finanziamento pubblico ai sensi dell'art.9 co.5 del d.lgs.123/1998 non costituisce potere discrezionale della pubblica amministrazione, ma è un semplice atto accertativo del venir meno dei presupposti previsti dalla legge (cfr. in tal senso *ex plurimis* da ultimo: Cassazione civile, sez. I, 30 gennaio 2019 n.2664; Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2020 n. 8882; Cassazione civile, sez. I, 09 marzo 2020, n.6508; Cassazione civile, sez.I, 22 aprile 2015, n.13763).



Premesso quanto precede in punto di diritto, in punto di fatto deve rilevarsi che dalla documentazione versata in atti dalla parte attrice non emerge alcun elemento da cui desumere il momento a partire dal quale avrebbe potuto essere adottato il provvedimento di revoca.

In particolare, il provvedimento di revoca prodotto richiama una serie di provvedimenti e di atti della pubblica amministrazione che non sono tuttavia prodotti, precludendo così la possibilità di verificarne il contenuto per i fini che interessano nella presente sede.

In difetto altri elementi da cui desumere il momento in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del finanziamento, questo pare poter essere individuato nella dichiarazione di fallimento, momento a partire dal quale l'imprenditore perde la possibilità di esercitare l'attività d'impresa e, quindi, di dare al finanziamento ricevuto la destinazione prevista al momento della sua erogazione (argomenta anche *ex*: Cassazione civile sez. un., 20/07/2011, n.15867).

Nella specie, il fallimento -come si legge nella comparsa di costituzione della curatela- il fallimento di  
è stato dichiarato il 27/10/2005.

Quanto al *dies ad quem* deve ricordarsi che la dichiarazione di fallimento non sospende né interrompe il termine per l'esercizio delle azioni creditorie e che è la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare -equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio- che può determinare l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945, comma 2, c.c. (cfr. in tal senso *ex plurimis*: Cass., 11 settembre 1997, n.8990; 8 aprile 1992, n. 4304; vedi anche Cass., 7 aprile 1983, n.2449; 19 giugno 1981, n. 4014).

Nella specie, l'istanza di ammissione al passivo è stata depositata in cancelleria il 23/6/2020.

Per completezza, vale la pena precisare che l'ulteriore documentazione prodotta da parte attrice non consente di individuare un antecedente momento di interruzione della prescrizione.

In particolare, sono stati prodotti: i. la trasmissione del provvedimento di revoca prot. 68858 del 18.9.2015 (all.2) che contiene la notizia dell'intervenuta revoca e l'indicazione delle modalità con cui proporre eventuali impugnazioni; ii. la richiesta di informazioni sullo stato della procedura prot. 27944 del 3.2.2020 (all.3) è una nota con cui il \_\_\_\_\_ ha richiesto al curatore informazioni.

Nessuno dei due documenti contiene elementi da cui evincere una costituzione in mora *ex art.2943 co.3 cc* o gli estremi di altro atto equipollente atto ad interrompere la prescrizione.

Alla luce delle considerazioni che precedono e posto che in difetto di diversa disposizione di legge la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme oggetto di finanziamento deve intendersi decennale *ex art.2946 cc.*, deve affermarsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata con conseguente rigetto della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

**RIGETTA** la domanda;

**CONDANNA** parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 10.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso forfettario 15%.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Quarta sezione civile del tribunale, il 16 settembre 2021.

**IL GIUDICE ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

dott. Lucia De Bernardin

dott. Mariano Sciacca